

Alert Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Spett.le Società _____

Città ___/___/___

Oggetto: finanziamenti erogati dai soci

L'esperienza derivante dalla pratica professionale ci impone di fornire puntuali informazioni in relazione alla pratica, assai diffusa in ambito societario, di supportare finanziariamente da parte dei soci la propria società.

L'erogazione di finanziamenti da parte dei soci, per lo più non fruttiferi di interessi, in questo periodo di crisi ha assunto proporzioni piuttosto consistenti.

Problematiche legali – finanziamento e successivo fallimento della società

L'art.2467 del codice civile prevede (a tutela dei creditori della società) che il finanziamento dei soci, nell'ipotesi di fallimento della società, è postergato, quanto a rimborso, rispetto agli altri creditori e che se è avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Inoltre, la Cass. 19 marzo 96, n. 2314, ha stabilito che il socio di una società di capitali che chiede alla società la restituzione delle somme versate, deve provare che il versamento era stato eseguito a titolo di mutuo e non di conferimento a titolo definitivo a favore della società.

Dunque, non è sufficiente che il finanziamento venga contabilizzato in bilancio, appunto, come "finanziamento" ma è indispensabile interpretare la volontà delle parti che va accertata in base al modo in cui è stato di fatto attuato il rapporto e al motivo per cui l'apporto è stato eseguito. In altre parole, se il finanziamento è stato effettuato dal socio in presenza di una situazione di squilibrio finanziario, potrebbe essere eccepito dal giudice (del fallimento) che quel finanziamento, di fatto, deve considerarsi una versamento del socio a titolo di capitale e, dunque, non restituibile, al di là della volontà delle parti.

La relazione al D.Lgs. n.6/03 afferma al riguardo che *"l'interprete è invitato ad adottare un criterio di ragionevolezza, con il quale si tenga conto della situazione della società e la si confronti con i comportamenti che nel mercato sarebbe appunto ragionevole attendersi"*.

È evidente che in questo contesto la responsabilità dell'aver restituito le somme ricade sugli amministratori i quali faranno bene, prima di procedere al rimborso, a predisporre idonee situazioni patrimoniali (redatte con stime assai prudenziali) che dimostrino che la società possiede il necessario equilibrio patrimoniale e finanziario.

Problematiche legali – rapporti tra soci

Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui un socio intende ottenere dalla società la restituzione delle somme versate, deve provare che le somme in questione erano state erogate a titolo di finanziamento, diversamente la società non ha l'obbligo di restituirle. Da qui l'esigenza di prevedere idonei documenti che dimostrino che le somme sono state inequivocabilmente versate a titolo di "finanziamento" e, dunque, devono essere restituite al socio o, viceversa che si tratti di versamenti a fondo perduto, senza obbligo di restituzione.

Occorre segnalare che una posta di bilancio "Finanziamento soci" non correttamente gestita e supportata da idonea documentazione probante, pone il rischio, in caso di disaccordo tra i soci, che il socio che ha effettuato il finanziamento non riesca a recuperarlo poiché gli altri soci possono eccepire che il finanziamento (magari per cassa) non è stato eseguito dal socio che pretende di averne la restituzione oppure che tratta vasi di un versamento a fondo perduto e quindi non restituibile. La circostanza che la somma erogata sia stata contabilizzata in una voce di debito e non di patrimonio netto è, ai fini giudiziari, prova non sufficiente.

Alert Assist

Si suggerisce, al riguardo, di avvalersi sempre dell'apposita modulistica predisposta dallo studio che vi inviamo in allegato alla presente informativa.

Problematiche antiriciclaggio

Ricordiamo che l'erogazione di finanziamenti da parte dei soci alla propria società, nonché la restituzione dei medesimi ai soci, non può avvenire in contanti per importi superiori a €. 999,00.

Problematiche fiscali

Laddove l'erogazione di finanziamenti e la loro restituzione avviene frequentemente per cassa, l'Agenzia delle Entrate, in sede di verifica, eccepisce puntualmente che ciò è volto a occultare il fenomeno della cassa negativa, che nasconde vendite in nero. La Corte di Cassazione con la sentenza n.1908/2007 ha riconosciuto legittima la suddetta ricostruzione dell'Agenzia delle entrate.

Dunque, è importante che i finanziamenti soci e le restituzioni agli stessi avvengano, salvo casi eccezionali (somme di modesto importo) a mezzo assegno non trasferibile o meglio ancora, mediante bonifico bancario in modo che si possa indicare la causale "Finanziamento soci infruttifero".

La modulistica da utilizzare per evitare (o ridurre) i problemi

Lo Studio ha predisposto una specifica modulistica (la trovate in allegato), che è importante venga sempre compilata nei casi sotto elencati:

1. erogazione finanziamento soci infruttifero – lettera del socio alla società
2. conferma ricezione Suo finanziamento infruttifero - lettera della società al socio
3. conferma avvenuto rimborso finanziamento soci - lettera del socio alla società
4. restituzione Suo finanziamento infruttifero - lettera della società al socio
5. Rinuncia irrevocabile da parte del socio alla restituzione del proprio finanziamento
6. Conferma della rinuncia alla restituzione del finanziamento - lettera della società al socio

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione, si inviano distinti saluti.

Dott./Rag.